

# STATUTO

(Approvato il 21 maggio 2013)

## DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1)

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile un'Associazione denominata "Centro Studi Idraulica Urbana" - CSDU. Essa ha sede in Milano, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale DICA (ex Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento DIIAR) - Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano.

La sede, secondo le esigenze dell'Associazione, potrà variare su delibera assembleare.

## SCOPI

Art. 2)

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere ed effettuare studi, ricerche, pubblicazioni e iniziative diverse attinenti alle materie di idraulica, costruzioni idrauliche, idrologia, ingegneria sanitaria-ambientale e costruzioni accessorie e complementari, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alle applicazioni di tali discipline nei territori a elevata antropizzazione, nei centri urbani e nelle costruzioni;
- b) indire e/o organizzare eventi quali convegni, conferenze, giornate di studio, seminari, workshops, riunioni, meetings e iniziative analoghe attinenti alle materie di cui al punto a);
- c) diffondere e divulgare informazioni e strumenti tecnico-scientifici aggiornati nell'ambito di sua competenza;
- d) editare e diffondere pubblicazioni nell'ambito di sua competenza;
- e) indire o partecipare a iniziative didattiche e divulgative universitarie o diverse (master, corsi di aggiornamento professionale, ecc.);
- f) conferire con propri mezzi borse di studio, sussidi e altre erogazioni nell'ambito dei temi di cui al punto a);
- g) promuovere sviluppo tecnologico, prototipazione, brevettazione e validazione di soluzioni tecniche, sensori, metodi di calcolo e strumenti di misura e controllo nei settori di cui al punto a), anche in collaborazione con aziende (o gruppi di aziende) produttrici o erogatori di servizi operanti negli stessi settori su scala nazionale e/o internazionale;
- h) promuovere la standardizzazione, anche attraverso attività di normazione presso gli enti nazionali e/o internazionali di riferimento, nei settori di cui al punto a).

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro e pertanto eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione.

In tal senso è vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, associati partecipanti, lavoratori o collaboratori

## PATRIMONIO

Art. 3)

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:

- a) l'attività dei propri associati;
- b) i contributi dei partecipanti agli eventi da essa organizzati e/o gestiti;
- c) le eventuali elargizioni volontarie di privati o di enti anche in relazione ai servizi resi nell'ambito dell'oggetto dell'Associazione;
- d) i beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dagli associati;
- b) da eventuali residui derivanti dalla organizzazione o co-organizzazione di eventi;
- c) dai corrispettivi derivanti dai servizi resi e dalle attività svolte nell'ambito degli scopi dell'Associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'Associazione.

## **ASSOCIATI**

Art. 4)

Gli associati si distinguono in:

- a) associati effettivi;
- b) associati benefattori o sostenitori o collettivi, anche per durata annuale;
- c) associati onorari.

Gli associati fondatori, cioè coloro che hanno fondato l'Associazione nel 1992, a quel tempo denominata "Centro Studi Deflussi Urbani" e modificata nel 2003 in "Centro Studi Idraulica Urbana", possono, su loro richiesta e previa delibera assembleare, restare come associati onorari senza che da ciò consegua alcun diritto né derivi alcun obbligo nascente dal presente statuto, anche dopo le dimissioni dall'Associazione. Potranno esclusivamente ottenere le eventuali agevolazioni economiche previste per gli associati effettivi nell'iscrizione ai convegni, sull'acquisto delle pubblicazioni e così via.

Sono associati effettivi tutte le persone ammesse dal Consiglio Direttivo previo versamento all'atto della richiesta di ammissione della quota di associazione secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.

Sono associati benefattori o sostenitori o collettivi le persone, le società, i dipartimenti universitari o gli altri enti che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che, tramite lasciti, elargizioni o altre forme di sostegno all'Associazione, contribuiscano a sostenere gli oneri dell'Associazione stessa.

Sono associati onorari le persone ammesse a tale definizione dal Consiglio Direttivo, avendo, a insindacabile giudizio del Consiglio stesso, particolari meriti o specializzazioni. Ottengono in ogni caso la qualifica di associati onorari coloro i quali abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione.

L'iscrizione al libro degli associati avverrà in modo informale, mediante l'iscrizione al "libro associati" che verrà tenuto costantemente aggiornato a cura del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere importo e modalità di versamento di eventuali quote di associazione annuali, che possono essere diverse a seconda della tipologia di associato e della qualifica personale del singolo associato.

## **PREROGATIVE DEGLI ASSOCIATI**

Art. 5)

Gli associati avranno diritto:

- a) di frequentare i locali dell'Associazione o messi a sua disposizione da enti o persone fisiche o giuridiche per il perseguimento dei suoi scopi;
- b) di accedere gratuitamente, o previo contributo fissato dal Consiglio Direttivo, alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- c) di godere di tutte le altre eventuali agevolazioni che il Consiglio stabilirà a favore degli associati.

La qualità di associato si perde per decesso - dimissioni - indegnità e morosità; in particolare l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati a seguito di comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione o contrari ai suoi scopi mentre la morosità - qualora protratta per tre anni - comporta automaticamente la perdita della qualifica di associato e viene formalmente constatata dal Consiglio Direttivo.

## **DIRITTO DI RECESSO**

Art. 6)

Ogni associato in regola col versamento delle quote associative è libero in qualsiasi momento, anche senza fornirne motivazione, di recedere dall'Associazione ovvero dalla carica o qualifica ricoperta nell'Associazione, mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi al recapito del Presidente, il quale provvederà poi a informare di tale recesso gli altri associati entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

## **ORGANI E FUNZIONI**

Art. 7)

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

### **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 8)

L'Assemblea è formata dagli associati effettivi. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o comunque quando richiesto da almeno un terzo degli associati effettivi, mediante preavviso trasmesso per posta ordinaria o informatica o via fax, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, mentre l'Ordine del Giorno dovrà essere comunicato non meno di sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea verrà convocata in Italia, anche fuori dalla sede dell'Associazione, oppure eventualmente anche solo in teleconferenza (a prescindere da dove si trovi fisicamente ciascun partecipante).

### **FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Art. 9)

L'Assemblea delibera sui bilanci e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto. Le cariche elettive hanno tutte durata triennale.

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Art. 10)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, anche in teleconferenza purché in diretta, tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta. Per specifici argomenti all'ordine del giorno, a giudizio del Consiglio Direttivo, potranno partecipare all'Assemblea, anche in teleconferenza purché in diretta, ma senza diritto di voto, gli associati benefattori e onorari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza dal vice Presidente, in entrambi i casi anche in teleconferenza purché in diretta. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario verbalizzante.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del vigente Codice Civile.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 11)

Il Consiglio Direttivo è composto di norma da 7 componenti, oltre il Presidente, eletti tra gli associati effettivi dall'Assemblea degli associati. Al fine di garantire la rappresentanza di tutte le attività dell'Associazione, anche in relazione all'articolazione geografica, l'Assemblea potrà eleggere i componenti del Consiglio Direttivo con riferimento congiunto alle tematiche d'interesse e alla sede di lavoro di ciascun consigliere. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri la prima Assemblea può provvedere alla sostituzione. I consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

### **ALTRE CARICHE**

Art. 12)

Il Presidente, nell'ambito del Consiglio Direttivo, nomina un Vice Presidente. Il Presidente propone inoltre la nomina da parte del Consiglio Direttivo di un Tesoriere, il quale potrà non essere un componente del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite.

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 13)

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo, alle quote associative e al programma di massima delle attività. La convocazione verrà trasmessa per posta ordinaria o informatica o via fax, almeno sette giorni prima di quello

fissato per il Consiglio Direttivo e contenente l'Ordine del Giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, anche in teleconferenza purché in diretta, della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti, in tutti e tre i casi anche in teleconferenza purché in diretta. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

### **RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 14)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In tal senso i componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili in solido della conduzione e dell'amministrazione dell'Associazione, sia legalmente che finanziariamente, a norma di legge.

Esso ha come funzione primaria quella di dare seguito alle deliberazioni dell'Assemblea e di finalizzare le attività scientifiche, didattiche e divulgative dell'Associazione.

### **ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE**

Art. 15)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura, insieme al Consiglio Direttivo, l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio stesso, emana decreti d'urgenza salvo ratifica da parte del Consiglio o dell'Assemblea per le rispettive competenze alla prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti i propri poteri o parte di essi a uno o più dei suoi componenti.

### **ESERCIZIO ASSOCIATIVO**

Art. 16)

L'esercizio associativo chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

### **SCIOGLIMENTO**

Art. 17)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal Codice Civile. In tale circostanza l'Assemblea stessa provvederà in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro, nominando uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente ma non obbligatoriamente tra gli associati.

### **CONTROVERSIE**

Art. 18)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun associato, ovvero tra gli associati medesimi, che abbiano a oggetto diritti disponibili, connesse all'interpretazione e applicazione del presente statuto e/o più in generale nell'esercizio dell'attività dell'Associazione dovranno essere deferite alla decisione di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della città ove ha sede legale il CSDU. Detto Arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità.

Art. 19)

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da due o tre componenti, eletto ogni tre anni dall'Assemblea degli associati. I componenti del Collegio dei Revisori potranno anche essere soggetti esterni all'Associazione. In ogni caso non sono eleggibili a tale carica coloro che nei tre anni precedenti sono stati componenti del Consiglio Direttivo. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 20)

Per gli aspetti non trattati esplicitamente nel presente Statuto, si demanda a quanto stabilito dal Codice Civile.